



Sviluppo Turistico LERICI S.r.l.
Piazza Bacigalupi, 9
19032 Lerici (La Spezia)

Gent.ma Dott.ssa
Rossella DE GREGORIO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA

articolo 409 n. 3 c.p.c ed articolo 2 comma 1 D.lgs. 81/2015 e ss.mm.ii di cui alla Legge di Conversione n. 128 del 02/11/2019 del Decreto Legge 03/09/2019 n. 101

Con la presente scrittura, redatta in duplice copia, da valere a tutti gli effetti di legge quale pubblico strumento fra la Società a responsabilità limitata **SVILUPPO TURISTICO LERICI S.R.L.**, di seguito definita "COMMITTENTE," avente sede legale ed operativa in Lerici (SP), P.zza Bacigalupi n. 9, C.F. e P IVA n. 01233150117, e la Dott.ssa **Rossella DE GREGORIO**, di seguito definito "COLLABORATORE" nata [REDACTED] in data [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] ivi domiciliato ai fini del presente contratto , C.F. [REDACTED] si conviene e stipula quanto appresso:

PREMESSO

- che il COMMITTENTE ritiene necessaria la collaborazione di persona in possesso di idonee conoscenze professionali per svolgere attività di supporto alla propria struttura;
- che il COLLABORATORE ha dichiarato di non essere in possesso di P.IVA alcuna e quindi di specifica partita IVA per le attività di interesse del COMMITTENTE e finalizzate a supportare l'azienda per gli adempimenti collegati ad appalti e gare e a supportarla anche con particolare riferimento alla normativa privacy e alla normativa anti corruzione;
- che lo stesso COLLABORATORE ha dichiarato però di ESSERE comunque stata iscritta ad Albo Professionale, ed in particolare **all'Albo speciale degli Avvocati**;
- che ha dichiarato poi di assumersi formale impegno a comunicare immediatamente l'eventuale apertura di una P.IVA;
- che il COMMITTENTE ha chiesto al COLLABORATORE se poteva collaborare nella attività;
- che il COLLABORATORE possiede i requisiti e l'esperienza necessari per soddisfare le esigenze del COMMITTENTE, che è interessato ad avvalersi della specifica competenza, esperienza e professionalità del COLLABORATORE, per l'attività di supporto da svolgersi, con le modalità e nell'ambito di un rapporto di collaborazione autonoma e continuativa, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. e dell'art. articolo 2 comma 1 D.lgs. 81/2015 e successive modifiche di cui alla Legge di Conversione n. 128 del 02/11/2019 del Decreto Legge 03/09/2019 n. 101;
- che il COLLABORATORE, esaminate le esigenze del COMMITTENTE e tenuto conto delle attività di interesse dello stesso, accetta l'incarico affidato, a condizione di poter rendere la propria

prestazione con modalità tali da garantirgli autonomia operativa, organizzativa, flessibilità di orari, libertà di presenza e di scelta del luogo della prestazione e non essendo a porre in essere forme di collaborazione più vincolanti di quelle proprie di un rapporto di collaborazione autonoma e/o libero professionale continuativa, ai sensi dei citati art. 409, n. 3, c.p.c. e dell'art. articolo 2 comma 1 D.lgs. 81/2015 e successive modifiche di cui alla Legge di Conversione n. 128 del 02/11/2019 del Decreto Legge 03/09/2019 n. 101, in un contesto comunque caratterizzato da assoluta mancanza di coordinamento ed eterodirezione.

1. Premesse e definizioni

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Oggetto e modalità di esecuzione

2.1 Il COMMITTENTE incarica il COLLABORATORE, che accetta di svolgere, con organizzazione dei mezzi necessari e nei limiti del presente contratto, le attività di:

- inserimento CIG e SMARTCIG sul portale Appalti Liguria, dedicato agli appalti pubblici di lavori servizi e forniture, secondo un file Excel, compilato e fornito dalla Committente a fine mese, contenente l'elenco dei CIG e dei dati necessari alla pubblicazione;
- aggiornamento sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale tramite pubblicazione dei documenti e delle informazioni inerenti bandi di gara e determine di spesa, che verranno di volta in volta forniti dalla Committente e dal suo Responsabile per la protezione della Corruzione e Trasparenza, nel rispetto dei termini stabiliti da ANAC per gli adempimenti;
- redazione della documentazione ai fini Privacy, sia nei rapporti contrattuali con altre società sia nei moduli da consegnare al pubblico.

2.2 Il COLLABORATORE accetta l'incarico e si impegna a svolgerlo con la massima professionalità ed al meglio delle proprie capacità.

2.3. Le parti convengono che il COLLABORATORE sarà assolutamente libero di determinare tutti gli aspetti operativi e/o professionali, nonché le modalità di esecuzione della propria attività, ciò sia in riferimento alla organizzazione della prestazione richiesta, che ai tempi ed il luogo di esecuzione.

3. Coordinamento

3.1. Pur nel riconoscimento dell'autonomia del COLLABORATORE, le parti contraenti prendono atto che lo svolgimento delle attività del Contratto richiede comunque una sia pur sfumata forma di coordinamento della prestazione con l'attività del COMMITTENTE.

3.2. Il Coordinamento si realizzerà anche attraverso la risoluzione di eventuali esigenze organizzative o problemi applicativi che dovessero insorgere nell'esecuzione delle attività richieste al COLLABORATORE, fermo restando, in ogni caso l'autonomia dello stesso nella determinazione delle modalità di attuazione della prestazione oggetto del Contratto.

3.3. Le parti, fermo restando l'autonomia nella gestione della collocazione spaziale della prestazione richiesta, convengono la presenza del COLLABORATORE negli eventuali siti "naturalmente" strutturali all'adempimento e per il tempo necessario all'espletamento delle attività di Coordinamento ad opera del COMMITTENTE e per il perseguimento dei compiti propedeutici al corretto espletamento delle attività oggetto del Contratto.

4. Autonomia dell'incarico

4.1 Il COLLABORATORE svolgerà la propria attività in maniera esclusivamente personale, e con organizzazione dei mezzi necessari ed in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione con il COMMITTENTE, nel rispetto delle modalità operative e gestionali che il COLLABORATORE

ritiene di dover adottare per l'assolvimento dell'incarico, senza vincoli di orario, senza essere sottoposto ad alcun potere organizzativo, direttivo, e disciplinare, ma prestando la propria attività nell'ottica del miglior perseguimento degli interessi del COMMITTENTE.

4.2 Le Parti si danno reciprocamente atto di essere addivenuti alla stipulazione del presente contratto sul presupposto della natura autonoma della collaborazione pattuita e di aver fatto al riguardo reciproco affidamento.

5. Impedimenti

5.1 Nell'ipotesi che il COLLABORATORE non potesse rendere la prestazione richiesta a causa di malattia o per infortunio, il rapporto contrattuale potrà esser sospeso, per l'intero periodo dell'impedimento, senza erogazione del corrispettivo.

5.2 Le Parti concordano, in ogni caso, che qualora sopraggiungessero degli impedimenti, determinati da cause diverse dallo stato di malattia, che perdurassero per un periodo superiore ai 90 giorni e che oggettivamente non consentissero al COLLABORATORE di svolgere l'incarico affidatogli con il presente contratto, le parti si danno atto che l'ipotesi definita come impedimento configuri una giusta causa di recesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2119 C.C.

5.3 Durante il periodo di impedimento il COLLABORATORE non maturerà alcun compenso.

6. Corrispettivo e spese

6.1. Quale corrispettivo per le attività di cui al presente contratto e di ogni attività utile o funzionale alle stesse, nonché dell'assunzione di ogni connessa responsabilità ed obbligazione prevista nel Contratto, **il COMMITTENTE stabilisce un corrispettivo netto a corpo pari ad € 4.140,00** (diconsi quattromilacentotrenta/00) al **netto** della ritenuta di acconto IRPEF e della parte di contributo Previdenziale INPS e di premio INAIL posta dalla vigente normativa a carico del collaboratore.

7. Decorrenza e durata

7.1. **Le Parti concordano che il presente accordo avrà decorrenza a far data dal 01 Marzo 2023 e fino al 31 Dicembre 2023.**

7.2 Ove il presente accordo dovesse risolversi prima della scadenza del termine e se non concordato diversamente tra le parti, il COLLABORATORE avrà diritto a percepire le somme in proporzione maturate sin al momento della risoluzione stessa, in quanto le parti hanno inteso concordare il compenso come riproporzionabile, escludendo ogni altra forma di indennizzo, e salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal COMMITTENTE.

8. Riservatezza

8.1 Il COLLABORATORE si impegna formalmente:

A. ad assumere una condotta che per sua natura o per le possibili conseguenze non risulti in contrasto con i doveri connessi all'incarico;

B. a mantenere la più ampia riservatezza relativamente all'attività del COMMITTENTE;

C. a non comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione o notizia inerente all'organizzazione, alla attività ed ai programmi del COMMITTENTE (di cui questi non abbia deciso la diffusione) ed in genere a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione del contratto e che non sia di dominio pubblico;

D. a non utilizzare ed a non consentire l'uso a terzi di informazioni e notizie, ovvero di documenti o materiale di qualunque genere comunque relativo all'attività del COMMITTENTE di cui sia

venuto in possesso durante l'esecuzione del contratto e di cui il COMMITTENTE non abbia deciso la diffusione.

9. Recesso

9.1 Le "Parti" potranno liberamente recedere dal presente contratto con un preavviso di mesi 1 (uno).

9.2 Entrambe le Parti, fermo restando le previsioni di cui all'articolo che segue, potranno recedere dal Contratto, prima della scadenza del termine o indipendentemente dal termine se il contratto è concepito a tempo indeterminato, con effetto immediato, in qualunque momento, previa semplice comunicazione scritta resa, in presenza di una giusta causa, che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del Contratto.

9.3 Il presente contratto, oltre che per la fattispecie già disciplinate, si risolverà in qualunque momento, per mutuo consenso, in qualunque momento per comportamento di una delle parti assimilabile alla giusta causa nei rapporti di lavoro, ed ad iniziativa del COMMITTENTE per manifesta inidoneità professionale sopravvenuta nella sfera del COLLABORATORE; si risolverà altresì automaticamente in caso di decesso del collaboratore: in tale caso il COMMITTENTE liquiderà agli eredi quanto del corrispettivo maturato a tale data. In tutte le ipotesi di risoluzione della collaborazione nessuna indennità o liquidazione o buona uscita sarà dovuta al COLLABORATORE, al di là della semplice quota di corrispettivo maturata alla data di risoluzione.

10. Clausola risolutiva espressa.

10.1 Si conviene espressamente tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. che il presente contratto sarà risolto di diritto:

in caso di mancato assolvimento da parte del COLLABORATORE degli impegni assunti di cui agli Artt. 2, 4, 8 del presente contratto.

11. Tolleranza

11.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto, non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni in esso previsti.

12. Ulteriori previsioni

12.1 Il Contratto sostituisce e annulla qualsiasi altro precedente accordo scritto o verbale tra le Parti.

12.2 Il Contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può quindi essere soggetto a cessione da parte del COLLABORATORE, né lo stesso COLLABORATORE potrà farsi sostituire nell'adempimento delle obbligazioni oggetto dell'Incarico.

12.3 Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del Contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le Parti.

12.4 Le Parti convengono che per quanto non espressamente indicato nel presente accordo rinviano alle disposizioni normative vigenti.

13. Elezione di domicilio del "COLLABORATORE"

13.1 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il COLLABORATORE, elegge domicilio come indicato in premesse.

13.2 Il COLLABORATORE si impegna a comunicare per iscritto al COMMITTENTE eventuali variazioni; sin d'ora riconoscendo come per ricevute eventuali comunicazioni, inerenti il presente

rapporto contrattuale, trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'ultimo indirizzo comunicato, nel rispetto delle regole inerenti la compiuta giacenza.

14. Foro competente

14.1 Le parti convengono di affidare la risoluzione di eventuali controversie al responso informale di un collegio arbitrale, composto da professionisti iscritti agli Albi od Ordini degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri: il collegio verrà formato da un arbitro nominato da ciascuna parte e da un terzo arbitro, con le caratteristiche di cui sopra, nominato dai primi due; ognuna delle parti provvederà al compenso del proprio arbitro e della metà di quello del terzo.

15. Privacy

15.1 Il COLLABORATORE autorizza il COMMITTENTE a trattare ed a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti di legge connessi con il presente contratto, nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 196/2003. GDPR 2018/101

16. Decreto Trasparenza

16.1 In data 29 luglio 2022 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il DL 104/2022.

La norma ha recepito, appesantendola, la "direttiva trasparenza UE 2019/1152", imponendo al datore di lavoro di fornire, in data di assunzione o a specifiche scadenze successive, tutta una serie di informazioni (7 e 30 gg).

La norma però prevede altresì l'estensione di tale obbligo anche ad altre forme contrattuali tra cui, per quanto di nostra occorrenza, le collaborazioni coordinate e continuative e ciò se operazione compatibile con gli atti negoziali di riferimento.

Le informazioni sono:

- la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- informazioni nel caso di rapporto caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili;
- modalità di esecuzione della prestazione se organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Ciò posto, considerando che la collaborazione di nostra occorrenza si svolge così come caratterizzata, da assoluta mancanza di coordinamento e eterodirezione, e da totale esaltazione dell'autonomia operativa del collaboratore, nessuna delle informazioni previste come da doversi fornire contestualmente all'inizio del rapporto o nei 7 giorni successivi, può essere viceversa fornita, e ciò legittimamente.

La norma prevede altresì ulteriori informazioni da fornirsi nei 30 giorni successivi l'inizio del rapporto:

- nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità

di determinazione e di fruizione degli stessi;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Anche queste informazioni appaiono del tutto incompatibili con la struttura contrattuale di riferimento, ad eccezione delle informazioni su recesso e preavviso, per le quali comunque nel nostro caso si fa totale riferimento a quanto già esplicitato nei punti 9.1, 9.2, 9.3.

II COLLABORATORE

II COMMITTENTE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di conoscere e di aver compreso il contenuto delle seguenti clausole che approvano ed accettano, in particolare:

1. Premesse e definizioni
2. Oggetto e modalità di esecuzione
3. Autonomia dell'incarico
4. Impedimenti
5. Corrispettivo e spese
6. Decorrenza e durata
7. Riservatezza.
8. Recesso
9. Clausola risolutiva espressa.
10. Tolleranza.
11. Ulteriori previsioni
12. Elezione di domicilio del "COLLABORATORE"
13. Foro competente
14. Privacy

**IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO E
CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA'**